

NUOVE PROCEDURE PER LA NOMINA E PER L'IMPIEGO DELLE GUARDIE ZOOFILE VOLONTARIE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO.

Premessa

La nomina a Guardia Zoofila Volontaria è disposta con determinazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali.

Le Guardie zoofile esplicano la loro attività a titolo gratuito, senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura.

L'iscrizione ad una Associazione inserita nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato è elemento indispensabile per fare domanda di nomina a guardia zoofila regionale. L'istanza di nomina può essere presentata esclusivamente dal Presidente dell'Associazione.

A. REQUISITI

L'aspirante guardia zoofila deve essere cittadino italiano o di Paese facente parte della UE (in quest'ultimo caso è necessaria specifica certificazione, rilasciata da una istituzione scolastica dello Stato o parificata, attestante la perfetta conoscenza della lingua italiana).

La guardia zoofila regionale, nominata ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 34/97, si configura quale agente accertatore di violazioni amministrative, senza funzioni di polizia giudiziaria, ed in quanto tale può essere considerato "incaricato di pubblico servizio"; pertanto, sono richieste al candidato qualità morali e di condotta che assicurino la tutela della credibilità e del prestigio connessi al ruolo e alle funzioni svolte.

Per tale motivo, l'aspirante guardia zoofila:

- non deve aver riportato condanne penali e/o essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non deve avere procedimenti penali in corso al momento della domanda;
- non deve essere destinatario di provvedimenti amministrativi che riguardano l'applicazione di misure restrittive per violenza su persone, animali e cose;

Nel caso i suddetti provvedimenti intervengano successivamente alla nomina, la Direzione regionale procede alla revoca dell'atto di nomina; il Presidente dell'Associazione che ne venga a conoscenza è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione Lazio.

L'aspirante Guardia Zoofila Regionale deve, inoltre, aver superato la verifica finale di apprendimento del corso di formazione obbligatorio di cui al successivo paragrafo B.

B. CORSO DI FORMAZIONE

I corsi di formazione, obbligatori per le aspiranti guardie zoofile, devono essere preventivamente approvati dai Servizi Veterinari delle AA.UU.SS.LL. competenti per territorio; i progetti formativi sono successivamente inviati per conoscenza alla Regione Lazio – Area Sanità Veterinaria.

Tali corsi – ai fini dell’approvazione - dovranno essere corredati da:

- programma delle materie di insegnamento;
- n. ore per ciascun insegnamento;
- n. ore per prove pratiche;
- esame finale;
- elenco dei docenti per ciascuna disciplina e attività corredato dai relativi curricula;
- sede o sedi di svolgimento dei corsi.

Le materie fondamentali del corso sono riportate nell’allegato n. 1, parte integrante delle presenti procedure.

Per la verifica finale di apprendimento è nominata una Commissione d’esame composta da:

- Dirigente della Struttura regionale competente in materia o persona da lui delegata con funzione di Presidente;
- Dirigente dei Servizi Veterinari ASL che approvano il Corso o persona da lui delegata;
- Presidente dell’Associazione organizzatrice del corso o suo delegato;
- Rappresentante della Struttura regionale competente in materia o dei Servizi veterinari ASL con funzioni di segretario.

C. PROCEDURE PER LA DOMANDA DI NOMINA E RELATIVA ISTRUTTORIA

La domanda di nomina a guardia zoofila regionale deve essere presentata dal Presidente dell’Associazione zoofila iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, a cui è iscritta l’aspirante guardia volontaria, utilizzando il modello in allegato corredato dalla documentazione in esso indicata.

La trasmissione della domanda può avvenire a mezzo posta o tramite PEC.

La struttura competente della Direzione Salute e politiche sociali verifica la completezza della documentazione e le autocertificazioni.

Nel caso in cui sia accertata d’ufficio la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio, si procederà secondo le prescritte disposizioni di legge.

Non è previsto il rilascio di nomine multiple di guardia zoofila volontaria, a seguito di iscrizione in diverse Associazioni. La nomina prevede l'assegnazione di un territorio di competenza a livello provinciale. Anche in considerazione del contingentamento del numero di guardie zoofile regionali, quotato per ambito provinciale, la guardia zoofila può operare esclusivamente all'interno di una sola provincia, che viene indicata nell'atto di nomina.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, con determinazione del Direttore della Direzione Salute e Politiche sociali, è accordata la nomina a guardia zoofila regionale, che viene notificata al Presidente dell'Associazione e alla guardia zoofila destinataria del provvedimento di nomina.

In caso di dimissioni di una guardia zoofila dall'Associazione che ne ha richiesto la nomina, il Presidente dell'Associazione è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione Lazio, allegando alla comunicazione copia dell'atto di dimissioni dell'associato.

Il Presidente può anche richiedere la revoca dell'atto di nomina, motivando la richiesta e allegando la documentazione da cui risulti che è stata notificata all'interessato la richiesta di revoca alla Regione.

E' fatto obbligo alle Associazioni Animaliste di comunicare alla Regione Lazio anche i casi in cui l'iscritto non sia attivo nell'arco di un anno e di fatto non abbia contatti con l'associazione pur non avendo formulato ufficialmente le dimissioni.

Una guardia zoofila che si dimette dall'Associazione ha la possibilità di avere confermata la propria nomina se entro i tre mesi successivi alle dimissioni si iscrive ad altra associazione inserita nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Il Presidente della nuova associazione richiede conferma della nomina, utilizzando il modello in allegato corredato dalla documentazione in esso indicata. Pertanto, la Regione procede alla revoca della nomina di una guardia zoofila dimissionaria solo dopo che sia trascorso il termine dei 90 giorni concesso per l'iscrizione a nuova associazione.

Nel caso il cambio di associazione comporti anche il cambio della provincia in cui si opera, la conferma della nomina è subordinata alla verifica da parte della Regione che ciò non comporti il superamento del limite massimo previsto per il territorio provinciale di nuova competenza di cui al successivo paragrafo H. Se tale caso si verifica, non sarà possibile accordare la conferma della nomina.

D. RILASCIO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Alle guardie zoofile volontarie nominate, la Regione rilascia una "tessera di riconoscimento", la cui validità è subordinata alla validità dell'atto di nomina.

La tessera di riconoscimento deve obbligatoriamente essere esibita durante i servizi di vigilanza ed ha esclusivamente la funzione di assicurare la riconoscibilità della Guardia zoofila alle persone con cui viene in contatto nell'esercizio della sua attività e la natura volontaria del servizio di vigilanza. Non può essere utilizzata come documento di identità e non dà diritto ad alcuna agevolazione.

La tessera di riconoscimento è ritirata presso la Regione dal Presidente dell'Associazione che ha fatto istanza di nomina per il proprio iscritto, o suo delegato. Il Presidente è tenuto a vigilare sul corretto uso della tessera di riconoscimento e a restituirla in caso di

cancellazione della guardia zoofila dall'elenco degli iscritti all'Associazione o di decadenza/revoca della nomina a guardia zoofila regionale.

E. IMPIEGO DELLE GUARDIE ZOOFILIE VOLONTARIE

Le guardie zoofile volontarie operano per conto delle associazioni cui sono iscritte e svolgono le loro attività in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell'Associazione.

Il programma di attività delle guardie zoofile, concordato con i Servizi veterinari della ASL, è riferito ad un periodo di tempo non superiore a due mesi e individua i nominativi delle guardie zoofile coinvolte, l'ambito territoriale d'intervento e le attività di collaborazione previste.

I Presidenti delle Associazioni sono tenuti ad indicare per iscritto alle guardie zoofile volontarie i compiti e le modalità di esecuzione dei servizi da espletare.

Le disposizioni di servizio, redatte in duplice copia e numerate progressivamente, devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato e devono essere conservate agli atti per le verifiche degli organi deputati al controllo.

I Presidenti delle Associazioni vigilano sull'osservanza delle prescrizioni impartite alle guardie zoofile volontarie per l'espletamento dei singoli servizi ed attività.

Le Guardie Zoofile Volontarie redigono, a seguito di ogni loro azione ispettiva e/o di controllo, un'apposita relazione che trasmettono congiuntamente all'Azienda USL competente per territorio e alla propria associazione. L'associazione conserva le relazioni suddette in apposito schedario e delle stesse si farà menzione nella relazione annuale, di cui al successivo paragrafo G.

Ogni Associazione deve fornire idonea copertura assicurativa delle Guardie zoofile volontarie per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi relativamente alle attività programmate e regolarmente svolte.

Le guardie zoofile, nell'ambito della programmazione della ASL competente:

- promuovono e diffondono informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela del benessere animale e prevenzione del randagismo, vigilando sul rispetto delle relative disposizioni;
- supportano il personale delle ASL nei sopralluoghi attinenti il benessere degli animali e in accertamenti tecnico-sanitari relativi al controllo del randagismo e alla verifica dei danni riferibili a cani randagi inselvatichiti;
- vigilano ed accertano la conformità della conduzione degli animali in luogo pubblico (con particolare riferimento alle misure necessarie per l'igiene ambientale nonché per la sicurezza relativamente agli animali pericolosi di cui alla legge 33/2003)
- vigilano sull'iscrizione all'anagrafe canina regionale, relazionando dettagliatamente sui rilievi riscontrati all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica

Veterinaria della AUSL competente per territorio ed emettendo, ricorrendone le condizioni procedurali, verbale sanzionatorio;

- informano il Sindaco o le Autorità di Ordine pubblico, in caso di rinvenimento di cani vaganti per i quali non sia possibile risalire al proprietario e/o detentore; possono avvertire direttamente la ASL in caso di animali feriti o bisognosi di cure;
- informano il Servizio Veterinario competente, qualora rilevino la non osservanza delle norme che tutelano il benessere degli animali o atti di crudeltà;
- sottopongono a controllo, ove richiesto, su indicazione specifica del Servizio Veterinario competente per territorio, i detentori di animali con finalità commerciali e/o zoofile, in merito a: tenuta del registro di carico e scarico ove previsto; autorizzazioni sanitarie e/o comunicazioni sostitutive; copie delle certificazioni di buona salute degli animali venduti.
- collaborano con il Servizio Veterinario competente per territorio nella vigilanza in merito all'applicazione della L. R. 33/2003.

Ogni Guardia zoofila volontaria è tenuta all'osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni legislative regionali e dal presente provvedimento.

Le Guardie volontarie, nell'espletamento del servizio di vigilanza, devono:

- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- assicurare corrette azioni di relazione e di comportamento nonché il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- indossare vestiario e dotazioni tali da non ingenerare confusione con le funzioni e le attività di competenza di altri organismi di controllo e di polizia;
- non essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto delle armi;
- non utilizzare dispositivi di contenzione o strumenti di coercizione fisica;
- non far uso di segnali acustici luminosi e distintivi propri delle forze dell'ordine nel rispetto di quanto previsto e disciplinato dagli artt. 497 bis, 497 ter e 498 del codice penale, nonché dalle disposizioni vigenti in materia di formazione di corpi armati di cui all'art. 653 c.p.

F. REVOCA DEI DECRETI DI NOMINA

La Regione, anche su proposta motivata dei competenti Servizi della ASL o dell'Associazione d'iscrizione, può disporre la revoca della nomina ed il ritiro della tessera di riconoscimento nei seguenti casi:

- perdita del possesso di anche uno solo dei requisiti di idoneità previsti dal paragrafo A. del presente provvedimento;

- cessazione del rapporto associativo/dimissioni;
- mancato invio della relazione annuale (in questo caso, è previsto il sollecito da parte della Regione; se entro i 30 giorni successivi al ricevimento del sollecito non perviene la relazione annuale, tutte le nomine richieste dall'Associazione sono revocate);
- assenza totale di interventi nell'arco di un anno;
- attività contraria ai compiti previsti per la Guardia Zoofila Volontaria;
- attività contraria al buon andamento della Pubblica Amministrazione.

G. RELAZIONE ANNUALE

Entro il 30 aprile di ogni anno, le Associazioni animaliste che impegnano nella loro attività di volontariato anche le Guardie zoofile volontarie, devono far pervenire alla Regione Lazio una relazione dettagliata sull'attività svolta ed i risultati conseguiti. La comunicazione deve avvenire utilizzando le schede in allegato.

La mancata trasmissione della relazione annuale secondo le modalità indicate nelle schede allegate comporta la revoca degli atti di nomina di tutte le guardie zoofile appartenenti all'associazione.

H. CONTINGENTE MASSIMO DI GUARDIE ZOOFILIE VOLONTARIE

Il contingente di Guardie Zoofile Volontarie, nominate ai sensi dell'art. 22 della L. R. 34/97, ammesso a livello regionale è di numero 100 (cento) unità per ciascuna delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e numero 150 (centocinquanta) per la provincia di Roma.

Oltre tale numero, non potranno essere nominate altre Guardie Zoofile Volontarie se non in sostituzione di quelle la cui nomina sia stata revocata.

È garantito un numero minimo di 5 (cinque) Guardie Zoofile Volontarie per ogni nuova Associazione richiedente.